

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 385/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia e che riscuote, a titolo definitivo, il dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni 1
- * Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi 6
- * Regolamento (CEE) n. 387/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna 8
- * Regolamento (CEE) n. 388/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 9
- Regolamento (CEE) n. 389/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 390/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 391/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 14
- Regolamento (CEE) n. 392/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci 17
- Regolamento (CEE) n. 393/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 24

Prezzo : 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 394/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	26
* Regolamento (CEE) n. 395/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento	46
* Regolamento (CEE) n. 396/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti e che modifica il detto regolamento	47
Regolamento (CEE) n. 397/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2918/89 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci	48
Regolamento (CEE) n. 398/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	50
Regolamento (CEE) n. 399/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	54
Regolamento (CEE) n. 400/90 della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	55

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/61/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi** 59

90/62/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia delle Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia** 68

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 385/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia e che riscuote, a titolo definitivo, il dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura preliminare

- (1) A seguito di una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (ECCMF) a nome di un produttore comunitario che fornisce la totalità della produzione comunitaria di permanganato di potassio, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio corrispondente, dal 1° gennaio 1988, al codice NC ex 2841 60 00 (codice Taric: 2841 60 00*10), originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese, ed ha iniziato un'inchiesta.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione⁽³⁾ ha indicato che dall'inchiesta è emersa l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio per cui l'esportatore cecoslovacco, Chemapol Foreign Trade Co. Ltd, un esportatore della Repubblica popolare cinese e un esportatore della Repubblica democratica tedesca hanno offerto impegni di prezzo.
- (3) Ai sensi dell'impegno offerto dall'esportatore cecoslovacco, la ditta suddetta ha formalmente

promesso di aumentare i prezzi all'esportazione di un importo ritenuto sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping. La Commissione ha accettato questo impegno con la decisione 86/589/CEE⁽⁴⁾.

B. Violazione dell'impegno e riapertura della procedura

- (4) Avendo accolto dal ricorrente la richiesta di indagare sull'inosservanza dell'impegno di prezzo, la Commissione ha potuto appurare che il permanganato di potassio esportato dalla Chemapol veniva di nuovo immesso sul mercato comunitario ad un prezzo irrisorio, il che dimostrava la violazione dell'impegno di prezzo, e recava grave pregiudizio al produttore comunitario. Di conseguenza, dopo aver proceduto a un'audizione dell'esportatore cecoslovacco, la Commissione ha deciso⁽⁵⁾ di riaprire la procedura antidumping riguardante le importazioni di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia.

C. Azione provvisoria

- (5) Considerando l'infrazione in termini di prezzo ed il conseguente pregiudizio, la Commissione ha revocato la propria accettazione dell'impegno assunto dall'esportatore cecoslovacco ed ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 2535/89⁽⁶⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto interessato originario della Cecoslovacchia. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 3844/89⁽⁷⁾.

D. Procedura successiva

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. C 216 del 22. 8. 1989, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 1.

produttore comunitario della riapertura della procedura ed ha fornito alle parti interessate l'opportunità di rispondere ad un questionario inviato loro, di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (7) Il produttore comunitario e l'esportatore cecoslovacco hanno rispedito il questionario debitamente compilato alla Commissione ed hanno reso noto il loro parere per iscritto. Soltanto quattro importatori hanno risposto al questionario mentre gli altri hanno dichiarato di non essere interessati dalla procedura oppure, in vari casi, non hanno risposto affatto.

Tuttavia, le risposte inviate dall'esportatore e dagli importatori che si sono resi noti riguardavano soltanto una parte delle importazioni, nella Comunità, di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia, registrate nelle statistiche ufficiali della Comunità stessa. Pertanto, il margine di dumping ed il conseguente pregiudizio sono stati determinati sulla base degli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le statistiche ufficiali sono state utilizzate per colmare le lacune emerse nei dati riguardanti le importazioni contenute nelle risposte dell'esportatore e degli importatori.

- (8) Dietro loro richiesta, il produttore comunitario e l'esportatore cecoslovacco sono stati informati degli elementi e delle considerazioni fondamentali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo nonché la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. All'esportatore cecoslovacco è stato inoltre concesso un periodo per formulare eventuali osservazioni. Prima di trarre conclusioni definitive, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni formulate dal produttore comunitario e dall'esportatore cecoslovacco.
- (9) La Commissione ha chiesto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per un'eventuale determinazione del dumping ed ha svolto le inchieste presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttore comunitario* :
- Industrial Química del Nalón SA, Oviedo, Spagna.
- b) *Produttore nel paese di riferimento* :
- Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois, USA.
- c) *Importatori nella Comunità* :
- Hachemie — Hamburger Chemische GmbH, Amburgo, Repubblica federale di Germania;
 - Grillo Chemikalien GmbH, Duisburg-Hamborn, Repubblica federale di Germania.
- (10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1988 ed il 30 giugno 1989.

E. Prodotto

I. Descrizione del prodotto

- (11) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il permanganato di potassio che, a temperatura ambiente, si presenta sotto forma di un solido cristallino di forma romboidale, dotato di una lucentezza metallica rosso scuro. È un composto del manganese, del potassio e dell'ossigeno, nella cui produzione intervengono due materie prime: il minerale di pirolusite e la potassa caustica. Con una procedura di fabbricazione in due fasi, le materie prime vengono convertite per ossidazione, anzitutto in manganato di potassio e quindi in permanganato di potassio.
- (12) Il prodotto è disponibile prevalentemente in tre qualità: tecnica, « free-flowing » e farmaceutica. Il prodotto tecnico ed il prodotto free-flowing sono intercambiabili per tutti gli impieghi.

II. Prodotto simile

- (13) La Commissione ha riscontrato che il permanganato di potassio prodotto nella Comunità e quello esportato dalla Cecoslovacchia sono prodotti simili in tutte le loro caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche. Essa ha inoltre appurato che non esistono differenze di questo tipo tra il prodotto ottenuto in Cecoslovacchia a quello fabbricato negli Stati Uniti, scelti come paese di riferimento (vedi considerando 15 e 16).
- (14) Il Consiglio è giunto alla conclusione che le importazioni cecoslovacche sono costituite da prodotti simili al permanganato di potassio prodotto nella Comunità e negli Stati Uniti.

F. Dumping

- (15) Per determinare l'esistenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cecoslovacchia, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia stessa non è un paese ad economia di mercato e pertanto ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale del prodotto in un paese ad economia di mercato. A tal fine, il ricorrente ha proposto gli Stati Uniti come paese di riferimento. Poiché anche durante la procedura precedente si erano scelti gli Stati Uniti come paese di riferimento, la Commissione ha accolto la proposta del ricorrente e stabilito che la base di raffronto fosse anche questa volta costituita dal prezzo di vendita del prodotto sul mercato statunitense. L'esportatore cecoslovacco non ha mosso alcuna obiezione in merito.
- (16) La Commissione ha verificato che negli Stati Uniti non esistono controlli di prezzi e vi sia sufficiente concorrenza a seguito della presenza di massicce importazioni da paesi terzi; inoltre, ha verificato che i prezzi applicati dal produttore statunitense sul mercato interno siano ragionevolmente proporzionali ai costi di produzione, tenendo altresì conto di un margine di profitto. Di conseguenza, il Consiglio conferma la scelta della Commissione riguardo alla base di determinazione del valore normale.

- (17) Il valore normale è stato fissato sulla base dei prezzi paragonabili effettivamente pagati o da pagare nel quadro di normali correnti di scambio per il prodotto analogo sul mercato statunitense.
- (18) Le vendite sul mercato americano prese in considerazione per il computo del valore normale erano state effettuate a clienti indipendenti, ad uno stadio commerciale paragonabile a quello delle vendite all'esportazione, con un margine di profitto e in quantitativi sostanziali. La media ponderata dei prezzi di queste vendite è stata pertanto ritenuta rappresentativa dei prezzi praticati sul mercato interno americano.
- (19) In generale, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. Ciononostante, per il 24 % delle importazioni prese in considerazione, per i motivi di cui al considerando 7, i prezzi all'esportazione sono stati basati sulle statistiche ufficiali della Comunità, debitamente adeguate.
- (20) Nel raffronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, quando le circostanze lo hanno consentito e laddove vi erano sufficienti elementi di prova, delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi, soprattutto in termini di quantitativi, consegna, condizioni di pagamento e altre spese inerenti alla vendita. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
- (21) Da questi raffronti emerge che durante il periodo dell'inchiesta sono state realizzate esportazioni in dumping nella Comunità. I margini del dumping, calcolati cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e sulla base di condizioni di pagamento in contanti, variano a seconda della transazione oggetto dell'esportazione e dello Stato membro esportatore ed equivalgono ad una media ponderata del 19,6 %. Il Consiglio conferma questo margine di dumping definitivo.
- G. Pregiudizio**
- (22) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che, nonostante l'impegno assunto, le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia sono aumentate da 131 tonnellate a 384 tonnellate tra il 1987 e il 1988 ed hanno raggiunto 166 tonnellate nel 1989 in base ad un'extrapolazione dei dati annuali. Di conseguenza, la quota di mercato comunitario detenuta dal paese esportatore è aumentata dal 3,3 % all'11,4 % dal 1987 al 1988 sino a raggiungere il 6,6 % nel primo semestre 1989. Dette importazioni si sono concentrate sui mercati della Repubblica federale di Germania e della Francia, che hanno assorbito il 94 % del volume delle importazioni dalla Cecoslovacchia nella Comunità dal 1987.
- (23) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni in parola, essi si sono situati ad un livello talmente basso da costringere il produttore comunitario a vendere il prodotto sul mercato della Comunità a prezzi tali da non coprire, in media, i costi di produzione praticati nei paesi comunitari in cui pervenivano le importazioni in questione oppure, in altri paesi comunitari, non consentivano di realizzare un ragionevole margine di profitto. I prezzi all'importazione non solo hanno impedito al produttore comunitario di procedere agli aumenti di prezzo che di norma sarebbero intervenuti, ma lo hanno persino costretto a ridurre i prezzi nel tentativo di salvaguardare il livello delle vendite e la quota di mercato.
- (24) Per quanto riguarda l'impatto delle importazioni sulla situazione del produttore comunitario, si è dovuto tener conto dei seguenti fattori:
- a) il pregiudizio concreto subito dal produttore comunitario a seguito delle importazioni originarie della Cecoslovacchia sino alla fine del 1986 era stato inizialmente compensato dall'impegno di prezzo assunto in quel tempo dall'esportatore cecoslovacco.
Ciononostante, il permanganato di potassio originario di questo paese è stato successivamente immesso in libera pratica nella Comunità a prezzi tali da costituire una chiara violazione del prezzo convenuto. Pertanto, ciò ha posto termine alla tregua momentanea concessa all'industria comunitaria. Negli ultimi tre anni, lo sfruttamento del potenziale del produttore comunitario è rimasto ancorato al bassissimo livello del 33 %. Inoltre, le scorte si sono accumulate ed hanno raggiunto nel giugno 1989 un volume di 1 200 tonnellate, equivalente a quello di un anno di vendite;
 - b) le vendite di permanganato di potassio effettuate dal produttore comunitario nella Comunità sono diminuite da 1 209 a 713 tonnellate tra il 1987 ed il 1988 sino a raggiungere le 402 tonnellate nel 1989, in base ad un'extrapolazione dei dati annuali. Questo andamento delle vendite, paragonato a quello del consumo comunitario, rivela una contrazione della quota di mercato detenuta dal produttore comunitario dal 25,9 % al 21,2 % tra il 1987 e il 1988, fino al 16 % nei primi sei mesi del 1989;
 - c) gli effetti combinati del mantenimento della depressione dei prezzi comunitari dovuti ai prezzi all'importazione hanno aggravato le perdite subite dal produttore comunitario, il quale continua a versare in una precaria situazione finanziaria;
 - d) nonostante i continui tagli alla produzione praticati nel settore del permanganato di potassio dal produttore comunitario, è stato possibile mantenere a tutt'oggi i 33 posti di lavoro di detto settore trasferendoli ad altri reparti della società. Tuttavia, qualora la situazione finanziaria del settore dovesse continuare a degradarsi senza porvi immediatamente rimedio, verrebbe

compromessa la sicurezza dei suddetti posti di lavoro.

- (25) Alla luce degli sviluppi economici sopra indicati, risulta che il produttore comunitario ha subito un danno incontestabile. Ciò è dimostrato in particolare, dalla perdita del margine di profitto, dal calo delle vendite e dalla contrazione della quota di mercato. Di conseguenza, si conclude che l'industria comunitaria sta subendo un grave pregiudizio. Il Consiglio conferma questa conclusione.
- (26) Per quanto riguarda le importazioni in dumping originarie della Cecoslovacchia, esiste un chiaro fenomeno di parallelismo e concomitanza tra l'incremento del loro volume e la perdita della quota di mercato e del margine di profitto da parte del produttore comunitario. Essendo il permanganato di potassio un prodotto « sensibile » all'andamento dei prezzi, il calo nel prezzo delle importazioni cecoslovacche derivante dalla violazione dell'impegno ha sortito un effetto immediato sulla produzione comunitaria, come risulta nel considerando 23. L'incremento della quota di mercato comunitaria detenuta dalle importazioni originarie della Cecoslovacchia corrisponde altresì, entro certi limiti, ad una ridotta presenza del produttore comunitario sul mercato.
- (27) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia imputabile ad altri fattori quali mutamenti nella domanda, un calo nelle importazioni del produttore comunitario verso i paesi terzi oppure un incremento delle importazioni non assoggettate a misure antidumping.

Nei primi sei mesi del 1989 il consumo di permanganato di potassio nella Comunità è diminuito del 40 % rispetto al consumo nel 1987, in base ad un'estrapolazione dei dati annuali. Ciononostante, questo andamento del consumo potrebbe spiegare il calo delle vendite del produttore comunitario, ma non la riduzione della sua quota di mercato. Pertanto, in questo periodo, mentre le importazioni dalla Cecoslovacchia sono aumentate del 27 % circa, le vendite del produttore comunitario sul mercato della Comunità sono diminuite in modo nettamente più rapido rispetto al consumo comunitario, determinando una contrazione della quota di mercato e del margine di profitto nella Comunità pari rispettivamente al 38 % e al 50 %.

Le esportazioni effettuate dal produttore comunitario verso i mercati dei paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti, sono rimaste stabili in termini di volume e valore dal 1987 e, pertanto, non possono essere la causa del calo del margine di profitto del produttore comunitario.

Per quanto riguarda le importazioni non subordinate a misure antidumping o non oggetto di inchieste, dal 1987 esse hanno seguito un incremento più rapido che non quello del consumo comunitario fino a raggiungere una quota di mercato del 54 % nel primo semestre 1989. Oltre

il 90 % di detta quota di mercato è detenuta da importazioni provenienti dagli Stati Uniti, da Taiwan e da Hong Kong. Le importazioni dagli Stati Uniti sono state effettuate a prezzi di gran lunga superiori a quelli praticati per i prodotti cecoslovacchi e non esiste in merito alcuna prova di dumping.

Le importazioni da Taiwan e da Hong Kong sono state escluse dalla procedura in corso, in attesa dell'esito dell'inchiesta della Commissione, ora in atto, per quanto riguarda le origini di dette importazioni. Poiché è improbabile che il permanganato di potassio sia prodotto in questi paesi, esistono elementi indicanti che dette importazioni potrebbero avere origine in paesi nei cui confronti sono in vigore misure antidumping.

Considerando quanto precede, il pregiudizio potrebbe essere imputabile anche ad importazioni originarie di paesi non oggetto della procedura. Ciononostante, dette importazioni avrebbero contribuito soltanto parzialmente al grave pregiudizio riscontrato e non avrebbero minimamente alterato l'effetto negativo sortito dalle importazioni in dumping originarie della Cecoslovacchia (vedi considerando 26).

Di conseguenza, si può concludere che le importazioni oggetto di dumping originarie della Cecoslovacchia in violazione dell'impegno assunto hanno recato un grave e tangibile pregiudizio all'industria comunitaria. Il Consiglio conferma questa conclusione.

H. Interesse comunitario

- (28) In considerazione delle gravi difficoltà in cui versa il produttore comunitario interessato, il mancato ricorso a provvedimenti atti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping originarie della Cecoslovacchia esporrebbe a grave rischio la sopravvivenza dell'industria, con conseguenze negative sull'occupazione. Inoltre, i molteplici impieghi del permanganato di potassio nei settori ambientale ed agricolo ed in altri settori, talora quello strategico, impongono alla Comunità di mantenere in attività l'unico produttore comunitario rimanente. Inoltre, le misure prospettate sortirebbero un effetto trascurabile sui prezzi al consumo nella Comunità rispetto ai prodotti finiti in cui viene incorporato il permanganato di potassio.
- (29) L'esportatore cecoslovacco, informato delle principali risultanze e considerazioni sulla cui base si intendeva raccomandare l'istituzione del dazio definitivo, ha proposto di rinnovare l'impegno precedentemente assunto. Tuttavia, considerata la violazione di detto impegno, il rinnovo dello stesso non offrirebbe al produttore comunitario una sufficiente e attendibile protezione ed anzi sarebbe discriminante nei confronti degli esportatori di altri paesi terzi che hanno invece onorato gli impegni assunti nei confronti della Commissione.

Pertanto, il Consiglio è giunto alla conclusione che sia nell'interesse della Comunità intervenire con un'azione che elimini il pregiudizio causato all'industria comunitaria direttamente interessata e che detta azione debba assumere la forma di un dazio antidumping definitivo.

I. Aliquota del dazio

- (30) Avendo preso in considerazione, da un lato, il prezzo di vendita franco fabbrica necessario per consentire un adeguato margine di profitto al produttore comunitario e, dall'altro, il prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, applicabile alle importazioni interessate, la Commissione ha fissato al 25,4 % l'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio. Tuttavia, l'eliminazione del pregiudizio mediante un aumento dei prezzi all'importazione fino al livello del pregiudizio stesso, implicherebbe il superamento del margine di dumping riscontrato durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, il pregiudizio può essere eliminato soltanto ad un livello che non superi il margine di dumping pari al 19,6 % (vedi considerando 21). Inoltre, poiché l'impegno precedente è stato infranto e al fine di evitare un aggravarsi del dumping e del conseguente pregiudizio a causa di un ulteriore calo dei prezzi all'esportazione, si ritiene che un dazio variabile risponda meglio alla situazione. Pertanto, il Consiglio conclude che il pregiudizio sarà eliminato al livello del margine di dumping riscontrato e che l'importo del dazio definitivo dovrà essere pari alla differenza tra il prezzo per chilogrammo netto, franco frontiera comunitario, dazio non corrisposto e 2,20 ecu.

J. Riscossione del dazio provvisorio

- (31) Per motivi di cui a considerando da 15 a 27, il Consiglio stabilisce altresì che gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma

del regolamento (CEE) n. 2535/89 verranno definitivamente riscossi a concorrenza dell'importo del dazio definitivo. Pertanto, verranno restituiti i dazi antidumping provvisori riscossi o vincolati a titolo di garanzia per il permanganato di potassio non coperti dal dazio antidumping definitivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio del codice NC ex 2841 60 00, originarie della Cecoslovacchia.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo, per chilogrammo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto 2,20 ecu.

Il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è considerato netto se le effettive condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dalla data della consegna; detto prezzo viene diminuito dell'1 % per ciascun mese di dilazione del pagamento.

3. Le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali sono applicabili.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2535/89 vengono riscossi a concorrenza dell'importo del dazio definitivo.

Vengono restituiti gli importi riscossi o vincolati non coperti dal dazio definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁴⁾, gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

considerando che, nella sua relazione speciale sul sistema di pagamento delle restituzioni agricole all'esportazione ⁽⁵⁾, nonché nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1987 ⁽⁶⁾, la Corte dei conti ha rilevato carenze in alcuni Stati membri per quanto riguarda il controllo del versamento delle restituzioni o di altri importi accordati al momento dell'esportazione;

considerando che la forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina elementi sia del controllo fisico al momento dell'esportazione sia del controllo contabile;

considerando che, ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione delle misure prese dagli Stati membri, appare necessaria l'instaurazione di un sistema di controllo comunitario;

considerando che tale sistema di controllo deve essere basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al momento dell'esportazione, comprese le merci esportate nel quadro di una procedura semplificata, e su controlli delle pratiche relative alle domande di pagamento effettuati dall'organismo pagatore; che inoltre i controlli contabili che i servizi competenti devono effettuare a posteriori presso le imprese interessate sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orienta-

mento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle restituzioni agricole nell'ambito del bilancio comunitario, il numero dei controlli fisici, compresi i ricorsi a laboratori di analisi, deve essere aumentato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di qualsiasi altro importo connesso alle operazioni di esportazione.

2. Ai fini del presente regolamento, per « merci » si intendono i prodotti che beneficiano degli importi di cui al paragrafo 1 in virtù delle disposizioni comunitarie adottate nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 2

Gli Stati membri effettuano:

- a) il controllo fisico delle merci in conformità dell'articolo 3 al momento in cui vengono espletate le formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l'autorizzazione di esportare merci, in base ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione di esportazione, e
- b) il controllo documentale della pratica relativa alla domanda di pagamento in conformità dell'articolo 4.

Articolo 3

1. Fatte salve eventuali disposizioni speciali che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico di cui all'articolo 2, lettera a), deve:

- a) essere effettuato per sondaggio ed in modo frequente ed improvviso;
- b) riguardare, in ogni caso, almeno una selezione rappresentativa del 5% delle dichiarazioni di esportazione oggetto di una domanda in vista della concessione degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Conformemente alle modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 6, l'aliquota prevista al paragrafo 1, lettera b) è applicabile per:

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 5.⁽²⁾ GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 144.⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. C 215 del 26. 8. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. C 316 del 12. 12. 1988, pag. 68.⁽⁷⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

- ufficio doganale,
- anno di calendario, e
- settore di prodotti.

Secondo la stessa procedura, può essere fissata, a titolo eccezionale, un'aliquota di controllo superiore al 5 % per casi e periodi specifici, in base a constatazioni obiettive in merito ad un rischio maggiore di frode.

In questo caso si considera che un ufficio di dogana rispetti l'aliquota prevista al paragrafo 1, lettera b), se, tenuto conto dei controlli effettuati nei casi specifici precitati, si è raggiunta l'aliquota del 5 % per tutti i settori compresi durante l'anno di calendario in questione.

3. Se la concordanza tra la merce e la sua designazione nella nomenclatura delle restituzioni non appare evidente al semplice esame visivo delle merci e se la classificazione o la qualità delle merci stesse esige una conoscenza esatta dei suoi componenti, le autorità doganali devono accertare la designazione dei prodotti mediante tutti i sensi o mediante misure fisiche che possono comprendere analisi in laboratori attrezzati a tal fine.

4. I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati, fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché le merci lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovano al momento del rilascio dell'autorizzazione di esportazione.

Articolo 4

Gli organismi pagatori procedono, sulla base delle pratiche relative alle domande di pagamento e di altre informazioni disponibili, in particolare sulla base dei documenti relativi all'esportazione e delle osservazioni fatte dai servizi doganali, al controllo documentale di tutti gli elementi di dette pratiche i quali fanno fede ai fini della concessione dell'importo in questione.

Articolo 5

Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

comprendono le verifiche previste agli articoli 3 e 4 e nel regolamento (CEE) n. 4045/89.

Questi controlli coordinati sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano il controllo fisico ovvero dei servizi competenti che effettuano il controllo della pratica relativa alla domanda di pagamento o il controllo contabile a posteriori.

Articolo 6

Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽¹⁾, o, secondo il caso, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Esse possono riguardare in particolare:

- il metodo di calcolo della percentuale minima di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) nonché delle modalità particolari e/o delle relative deroghe per quanto riguarda situazioni specifiche,
- le merci che devono essere oggetto di un'analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 3,
- il coordinamento dei controlli tra i servizi competenti degli Stati membri e i servizi della Commissione.

Articolo 7

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 6 sono adottate misure transitorie in merito all'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1992, una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e, alla luce dell'esperienza maturata, propone le modifiche eventualmente necessarie del regime di controllo previsto nel presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2180/88⁽²⁾, l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽⁴⁾, è concessa per i semi di colza, ravizzone e girasole trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali; che l'integrazione, calcolata a norma dell'articolo 95 dell'atto di adesione, si è rilevata insufficiente per l'incorporazione dei semi citati negli alimenti per animali in Spagna; che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/90⁽⁶⁾, prevede che sia redatto un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo; che l'articolo 14 dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto compensativo per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione o ad essere utilizzati dall'industria alimentare, nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento

dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento; che, per consentire l'incorporazione negli alimenti per animali dei semi di girasole prodotti in Spagna, è opportuno prevedere — entro questo stesso limite — la concessione di un aiuto speciale e precisare i fattori da prendere in considerazione per la fissazione del suo importo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. D'altronde, entro il limite di cui al paragrafo 1, i semi di girasole incorporati negli alimenti per animali beneficiano di un aiuto speciale uguale alla differenza tra il loro prezzo indicativo in Spagna e il prezzo di questi stessi semi sul mercato mondiale; tale differenza è rettificata per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali e dello scarto tra il prezzo sul mercato spagnolo e il prezzo sul mercato mondiale dei prodotti concorrenti. L'importo di questo aiuto è fissato periodicamente dalla Commissione. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. WALSH

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.⁽²⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 11.⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/90 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 1990
che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le difficoltà sussistenti rilevate in Grecia per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 giustificano la proroga per un'ulteriore campagna della deroga che consente di applicare in questo paese la distillazione obbligatoria secondo disposizioni particolari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87 è sostituito dal testo seguente:

• 10. In deroga al presente articolo, per le campagne 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengano conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 83. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 389/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 febbraio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,06	134,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	34,06	134,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	41,81	181,79 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	41,81	181,79 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	34,84	142,14
1001 90 99	34,84	142,14
1002 00 00	59,97	127,99 ⁽⁶⁾
1003 00 10	51,14	115,69
1003 00 90	51,14	115,69
1004 00 10	42,54	123,00
1004 00 90	42,54	123,00
1005 10 90	34,06	134,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,06	134,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	51,14	140,08 ⁽⁴⁾
1008 10 00	51,14	30,01
1008 20 00	51,14	84,05 ⁽⁴⁾
1008 30 00	51,14	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	51,14	0,00
1101 00 00	62,80	213,02
1102 10 00	97,98	194,12
1103 11 10	79,49	296,46
1103 11 90	66,72	229,41

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 390/90 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 febbraio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento, ...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	3,95
1001 10 90	0	0	0	3,95
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	4,30
1003 00 90	0	0	0	4,30
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	7,65	7,65
1107 10 99	0	0	0	5,72	5,72
1107 20 00	0	0	0	6,67	6,67

REGOLAMENTO (CEE) N. 391/90 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 1990
che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi
all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 12 e il 13 febbraio 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg;
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 392/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2904/89 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, dal regolamento (CEE) n. 1246/89 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1247/89 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi

per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base ai prezzi in vigore per la campagna 1989/1990; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1990/1991, e in particolare quelle che riguardano l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹³⁾;⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1938/89 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati

raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2656/89 della Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto il 16 febbraio 1990, per tener conto dei prezzi e misure connesse per la campagna 1990/1991 e particolarmente quelle che riguardano l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 71.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (1)	6° term. 8 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	6,580	6,738	6,896	6,896	6,896	5,632	5,632
— in Portogallo	6,612	6,770	6,928	6,928	6,928	5,664	5,664
— in un altro Stato membro	6,848	7,006	7,164	7,164	7,164	5,900	5,900
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	6,848	7,006	7,164	7,164	7,164	5,900	5,900
— in Portogallo	6,612	6,770	6,928	6,928	6,928	5,664	5,664
— in un altro Stato membro	6,848	7,006	7,164	7,164	7,164	5,900	5,900

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (1)	6° term. 8 (1)
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	11,576	11,691	11,848	12,020	12,020	10,760	10,760
— in Portogallo	11,643	11,758	11,915	12,086	12,086	10,826	10,826
— in un altro Stato membro	11,643	11,758	11,915	12,086	12,086	10,826	10,826
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	11,576	11,691	11,848	12,020	12,020	10,760	10,760
— in Portogallo	11,643	11,758	11,915	12,086	12,086	10,826	10,826
— in un altro Stato membro	11,643	11,758	11,915	12,086	12,086	10,826	10,826
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	13,752	13,695	13,695	13,924	13,924	13,924	13,924
— in Portogallo	13,842	13,785	13,785	14,012	14,012	14,012	14,012
— in un altro Stato membro	13,842	13,785	13,785	14,012	14,012	14,012	14,012
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	13,742	13,685	13,685	13,914	13,914	13,914	13,914
— in Portogallo	13,832	13,775	13,775	14,002	14,002	14,002	14,002
— in un altro Stato membro	13,832	13,775	13,775	14,002	14,002	14,002	14,002

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,636
— Italia (Lit)	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0	1 269
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,589

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,1679	7,79845	2,04446	189,893	131,874	6,85684	0,763159	1 529,70	2,30358	178,906	0,723610

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

REGOLAMENTO (CEE) N. 393/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 270/90 della Commissione⁽³⁾ fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1990, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;considerando che l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, punto d), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3035/80 della Commissione⁽⁴⁾, conduce ad accordare a certi prodotti assimilati al PG 3, messi in opera sotto forma di polvere, un livello di restituzione non conforme

agli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 2 di tale regolamento; che è opportuno prevedere un tasso di restituzione specifico per tali prodotti, affinché la restituzione così ottenuta equivalga a quella applicabile ai prodotti analoghi messi in opera sotto forma liquida,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1990, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	50,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nei codici NC 0403 10 59, 0403 90 79, 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 e 2106 90 99, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	49,12
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	95,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 442/84, n. 2409/86 della Commissione ⁽¹⁾ , (CEE) n. 570/88, (CEE) n. 262/79 della Commissione ⁽²⁾ e (CEE) n. 1932/81 della Commissione ⁽³⁾	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	163,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	155,00

⁽¹⁾ GU n. L 203 del 31. 7. 1986, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 394/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione; considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		4,55
0401 10 90 000		4,55
0401 20 11 100		4,55
0401 20 11 500		7,63
0401 20 19 100		4,55
0401 20 19 500		7,63
0401 20 91 100		10,51
0401 20 91 500		12,44
0401 20 99 100		10,51
0401 20 99 500		12,44
0401 30 11 100		16,29
0401 30 11 400		25,72
0401 30 11 700		39,20
0401 30 19 100		16,29
0401 30 19 400		25,72
0401 30 19 700		39,20
0401 30 31 100		46,90
0401 30 31 400		73,85
0401 30 31 700		81,55
0401 30 39 100		46,90
0401 30 39 400		73,85
0401 30 39 700		81,55
0401 30 91 100		93,10
0401 30 91 400		137,37
0401 30 91 700		160,47
0401 30 99 100		93,10
0401 30 99 400		137,37
0401 30 99 700		160,47
0402 10 11 000		50,00
0402 10 19 000		50,00
0402 10 91 000		0,5000
0402 10 99 000		0,5000
0402 21 11 200		50,00
0402 21 11 300		82,38
0402 21 11 500		87,56
0402 21 11 900		95,00
0402 21 17 000		50,00
0402 21 19 300		82,38
0402 21 19 500		87,56
0402 21 19 900		95,00
0402 21 91 100		95,79
0402 21 91 200		96,54
0402 21 91 300		97,91
0402 21 91 400		105,86
0402 21 91 500		108,57
0402 21 91 600		118,92
0402 21 91 700		125,16
0402 21 91 900		132,07
0402 21 99 100		95,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 200		96,54
0402 21 99 300		97,91
0402 21 99 400		105,86
0402 21 99 500		108,57
0402 21 99 600		118,92
0402 21 99 700		125,16
0402 21 99 900		132,07
0402 29 15 200		0,5000
0402 29 15 300		0,8238
0402 29 15 500		0,8756
0402 29 15 900		0,9500
0402 29 19 200		0,5000
0402 29 19 300		0,8238
0402 29 19 500		0,8756
0402 29 19 900		0,9500
0402 29 91 100		0,9579
0402 29 91 500		1,0586
0402 29 99 100		0,9579
0402 29 99 500		1,0586
0402 91 11 110		4,55
0402 91 11 120		10,51
0402 91 11 310		17,83
0402 91 11 350		22,30
0402 91 11 370		27,65
0402 91 19 110		4,55
0402 91 19 120		10,51
0402 91 19 310		17,83
0402 91 19 350		22,30
0402 91 19 370		27,65
0402 91 31 100		21,87
0402 91 31 300		32,67
0402 91 39 100		21,87
0402 91 39 300		32,67
0402 91 51 000		25,72
0402 91 59 000		25,72
0402 91 91 000		93,10
0402 91 99 000		93,10
0402 99 11 110		0,0455
0402 99 11 130		0,1051
0402 99 11 150		0,1796
0402 99 11 310		20,57
0402 99 11 330		25,13
0402 99 11 350		34,08
0402 99 19 110		0,0455
0402 99 19 130		0,1051
0402 99 19 150		0,1796
0402 99 19 310		20,57
0402 99 19 330		25,13
0402 99 19 350		34,08
0402 99 31 110		0,2380
0402 99 31 150		35,55
0402 99 31 300		0,4690
0402 99 31 500		0,8155
0402 99 39 110		0,2380
0402 99 39 150		35,55
0402 99 39 300		0,4690

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 500		0,8155
0402 99 91 000		0,9310
0402 99 99 000		0,9310
0403 10 11 100		4,55
0403 10 11 300		7,63
0403 10 13 000		10,51
0403 10 19 000		16,29
0403 10 31 100		0,0455
0403 10 31 300		0,0763
0403 10 33 000		0,1051
0403 10 39 000		0,1629
0403 90 11 000		50,00
0403 90 13 000		50,00
0403 90 19 000		95,79
0403 90 31 000		0,5000
0403 90 33 000		0,5000
0403 90 39 000		0,9579
0403 90 51 100		4,55
0403 90 51 300		7,63
0403 90 53 000		10,51
0403 90 59 110		16,29
0403 90 59 140		25,72
0403 90 59 170		39,20
0403 90 59 310		46,90
0403 90 59 340		73,85
0403 90 59 370		81,55
0403 90 59 510		93,01
0403 90 59 540		137,37
0403 90 59 570		160,47
0403 90 61 100		0,0455
0403 90 61 300		0,0763
0403 90 63 000		0,1051
0403 90 69 000		0,1629
0404 90 11 100		50,00
0404 90 11 910		4,55
0404 90 11 950		17,83
0404 90 13 120		50,00
0404 90 13 130		82,38
0404 90 13 140		87,56
0404 90 13 150		95,00
0404 90 13 911		4,55
0404 90 13 913		10,51
0404 90 13 915		16,29
0404 90 13 917		25,72
0404 90 13 919		39,20
0404 90 13 931		17,83
0404 90 13 933		22,30
0404 90 13 935		27,65
0404 90 13 937		32,67
0404 90 13 939		34,19
0404 90 19 110		95,79
0404 90 19 115		96,54
0404 90 19 120		97,91
0404 90 19 130		105,86
0404 90 19 135		108,57

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		118,92
0404 90 19 160		125,16
0404 90 19 180		132,07
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		50,00
0404 90 31 910		4,55
0404 90 31 950		17,83
0404 90 33 120		50,00
0404 90 33 130		82,38
0404 90 33 140		87,56
0404 90 33 150		95,00
0404 90 33 911		4,55
0404 90 33 913		10,51
0404 90 33 915		16,29
0404 90 33 917		25,72
0404 90 33 919		39,20
0404 90 33 931		17,83
0404 90 33 933		22,30
0404 90 33 935		27,65
0404 90 33 937		32,67
0404 90 33 939		34,19
0404 90 39 110		95,79
0404 90 39 115		96,54
0404 90 39 120		97,91
0404 90 39 130		105,86
0404 90 39 150		108,57
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,5000
0404 90 51 910		0,0455
0404 90 51 950		20,57
0404 90 53 110		0,5000
0404 90 53 130		0,8238
0404 90 53 150		0,8756
0404 90 53 170		0,9500
0404 90 53 911		0,0455
0404 90 53 913		0,1051
0404 90 53 915		0,1629
0404 90 53 917		0,2572
0404 90 53 919		0,3920
0404 90 53 931		20,57
0404 90 53 933		25,13
0404 90 53 935		34,08
0404 90 53 937		35,55
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		0,9579
0404 90 59 150		1,0586
0404 90 59 930		0,5652
0404 90 59 950		0,8155
0404 90 59 990		0,9310
0404 90 91 100		0,5000
0404 90 91 910		0,0455
0404 90 91 950		20,57
0404 90 93 110		0,5000
0404 90 93 130		0,8238
0404 90 93 150		0,8756

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		0,9500
0404 90 93 911		0,0455
0404 90 93 913		0,1051
0404 90 93 915		0,1629
0404 90 93 917		0,2572
0404 90 93 919		0,3920
0404 90 93 931		20,57
0404 90 93 933		25,13
0404 90 93 935		34,08
0404 90 93 937		35,55
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		0,9579
0404 90 99 150		1,0586
0404 90 99 930		0,5652
0404 90 99 950		0,8155
0404 90 99 990		0,9310
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		117,20
0405 00 10 300		147,44
0405 00 10 500		151,22
0405 00 10 700		155,00
0405 00 90 100		155,00
0405 00 90 900		196,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	...	159,34
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
	...	151,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	***	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	***	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	***	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	***	151,00
	0406 90 75 100	
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	***	125,96
	0406 90 77 100	028
032		24,00
036		—
038		—
400		58,77
404		—
***		110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
...	135,35	
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
...		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
	0406 90 91 510	028
032		—
036		—
038		—
400		37,62
404		—
...		35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		15,00
2309 10 15 300		20,00
2309 10 15 400		25,00
2309 10 15 500		30,00
2309 10 15 700		35,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		15,00
2309 10 19 300		20,00
2309 10 19 400		25,00
2309 10 19 500		30,00
2309 10 19 600		35,00
2309 10 19 700		37,50
2309 10 19 800		40,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		15,00
2309 10 70 200		20,00
2309 10 70 300		25,00
2309 10 70 500		30,00
2309 10 70 600		35,00
2309 10 70 700		40,00
2309 10 70 800		44,00
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		15,00
2309 90 35 300		20,00
2309 90 35 400		25,00
2309 90 35 500		30,00
2309 90 35 700		35,00
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		15,00
2309 90 39 300		20,00
2309 90 39 400		25,00
2309 90 39 500		30,00
2309 90 39 600		35,00
2309 90 39 700		37,50
2309 90 39 800		40,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		15,00
2309 90 70 200		20,00
2309 90 70 300		25,00
2309 90 70 500		30,00
2309 90 70 600		35,00
2309 90 70 700		40,00
2309 90 70 800		44,00
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ****.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 395/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 203/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85⁽⁴⁾, ha stabilito le procedure e le condizioni per la vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento;considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, una condizione della procedura prevista consiste nella pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 45 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte;

considerando che, per snellire lo smaltimento dei tabacchi giacenti all'intervento, laddove siano poste in vendita mediante gara le stesse partite di tabacco di un'asta prece-

dente, non è necessario applicare il termine minimo di 45 giorni; che occorre pertanto modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73 è inserito il seguente paragrafo:

« 1. bis. Tuttavia, il termine di cui all'articolo 1 non si applica se la gara verte su partite che sono già state oggetto di una gara precedente. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 396/90 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 1990**

che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti e che modifica il detto regolamento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2321/89 ⁽⁴⁾, ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori, da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle condizioni climatiche particolari manifestatesi in alcune regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1990/1991, posticipare di un mese le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori, nonché della loro trasmissione all'organismo nazionale competente; che conviene sopprimere anche nel regolamento (CEE) n. 1599/84 una misura derogatoria per la campagna 1988/1989 ormai priva di effetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 e per la campagna 1990/1991, la data ultima prevista per la conclusione dei contratti preliminari è fissata al 16 marzo 1990 e la data limite prevista per la trasmissione all'organismo designato della copia del contratto preliminare è fissata al 26 marzo 1990.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue:

All'articolo 2, il paragrafo 3 e all'articolo 4 bis, il paragrafo 5 sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 57.

REGOLAMENTO (CEE) N. 397/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2918/89 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/88⁽⁶⁾; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche sultanine devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2918/89⁽⁷⁾ della Commissione ha fissato un prezzo in anticipo per le

uve secche sultanine del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci;

considerando che l'ammasso prolungato delle uve secche non trasformate della campagna 1988, detenute dagli organismi ammassatori, implica una deteriorazione della qualità di tale uva; che è opportuno mantenere un certo equilibrio di prezzo tra il nuovo ed il vecchio raccolto, basandosi sulla situazione generale del mercato e che in conseguenza conviene modificare i prezzi fissati in anticipo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2918/89 è sostituito dall'allegato previsto al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 40.

*ALLEGATO**« ALLEGATO II***Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1***(in ECU/100 kg)*

Sultanina n. 1	52,101
Sultanina n. 2	51,013
Sultanina n. 4	49,344
Sultanina n. 5	47,167 *

REGOLAMENTO (CEE) N. 398/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 380/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 339/90 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1990/1991 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse, in parti-

colare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1990/1991 saranno conosciuti:

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 339/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁸⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽⁹⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza del 16 febbraio 1990, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1990/1991, e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 15. 2. 1990, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1990, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 ⁽¹⁾
1. Aiuti nominali (ECU):						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,770
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	25,404	25,482	25,469	25,813	23,047	22,000
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	60,25	60,44	60,41	61,26	54,79	52,51
— Paesi Bassi (Fl)	67,01	67,22	67,18	68,09	60,79	58,25
— UEBL (FB/Flux)	1 226,68	1 230,45	1 229,82	1 246,43	1 112,87	1 062,31
— Francia (FF)	193,48	194,05	193,91	196,58	174,86	166,90
— Danimarca (Dkr)	226,86	227,56	227,44	230,51	205,81	196,42
— Irlanda (£ Irl)	21,534	21,598	21,582	21,879	19,462	18,576
— Regno Unito (£)	16,214	16,248	16,192	16,419	14,118	13,577
— Italia (Lit)	42 489	42 613	42 577	43 168	38 322	37 840
— Grecia (Dra)	4 532,72	4 537,79	4 502,26	4 549,51	3 937,32	4 309,08
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	270,63
— in un altro Stato membro (Pta)	3 578,40	3 590,64	3 585,31	3 631,20	3 211,48	3 119,89
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 286,33	5 301,07	5 286,21	5 339,53	4 767,42	4 707,73

(¹) Fatta salva, in caso di fissazione in anticipo per la campagna di commercializzazione 1990/1991, della fissazione dei prezzi e delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	4,270
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	27,904	27,982	27,969	28,313	25,547	24,500
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	66,15	66,34	66,32	67,16	60,69	58,42
— Paesi Bassi (Fl)	73,61	73,81	73,78	74,69	67,39	64,84
— UEBL (FB/Flux)	1 347,40	1 351,17	1 350,54	1 367,15	1 233,59	1 183,03
— Francia (FF)	212,72	213,30	213,16	215,82	194,10	186,14
— Danimarca (Dkr)	249,18	249,88	249,76	252,84	228,14	218,75
— Irlanda (£ Irl)	23,676	23,740	23,724	24,021	21,603	20,717
— Regno Unito (£)	17,974	18,009	17,952	18,180	15,879	15,351
— Italia (Lit)	46 739	46 863	46 827	47 418	42 572	42 180
— Grecia (Dra)	5 012,66	5 017,73	4 982,20	5 029,45	4 417,26	4 832,86
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13	652,87
— in un altro Stato membro (Pta)	3 960,64	3 972,88	3 967,55	4 013,44	3 593,72	3 502,13
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	499,40	499,40	499,40	499,40	499,40	512,33
— in un altro Stato membro (Esc)	5 785,73	5 800,47	5 785,62	5 838,93	5 266,82	5 220,05

(1) Fatta salva, in caso di fissazione in anticipo per la campagna di commercializzazione 1990/1991, della fissazione dei prezzi e delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III
Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	34,441	34,572	34,703	34,814	28,494
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	81,61	81,92	82,23	82,54	67,76
— Paesi Bassi (Fl)	90,85	91,20	91,54	91,83	75,16
— UEBL (FB/Flux)	1 663,05	1 669,38	1 675,70	1 681,06	1 375,89
— Francia (FF)	262,91	263,90	264,88	265,71	216,09
— Danimarca (Dkr)	307,56	308,73	309,90	310,89	254,45
— Irlanda (£ Irl)	29,262	29,372	29,481	29,573	24,050
— Regno Unito (£)	22,475	22,548	22,604	22,630	17,374
— Italia (Lit)	57 809	58 023	58 238	58 417	47 347
— Grecia (Dra)	6 246,44	6 261,52	6 254,79	6 247,98	4 849,19
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	4 262,55	4 282,87	4 299,03	4 309,00	3 349,98
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	7 696,48	7 722,41	7 736,79	7 741,16	6 404,74
— in un altro Stato membro (Esc)	7 528,26	7 553,63	7 567,69	7 571,97	6 264,76
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 231,02	4 251,34	4 267,49	4 278,28	3 319,27
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	7 528,26	7 553,63	7 567,69	7 571,97	6 264,76

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
DM	2,037730	2,033630	2,029140	2,025240	2,025240	2,013910
Fl	2,298250	2,294850	2,290670	2,286870	2,286870	2,275150
FB/Flux	42,653500	42,640800	42,614999	42,602400	42,602400	42,542900
FF	6,930760	6,929750	6,930000	6,930910	6,930910	6,932150
Dkr	7,873910	7,881780	7,892500	7,898130	7,898130	7,915460
£Irl	0,769273	0,769181	0,769255	0,769245	0,769245	0,771005
£	0,721482	0,723740	0,726253	0,728316	0,728316	0,734345
Lit	1 516,22	1 518,82	1 520,84	1 522,82	1 522,82	1 529,39
Dra	192,13300	193,51300	195,41200	196,97700	196,97700	203,07600
Esc	179,86600	180,56100	181,48300	182,53900	182,53900	185,70100
Pta	132,16100	132,54900	133,05400	133,45500	133,45500	134,65400

REGOLAMENTO (CEE) N. 399/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 2796/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 318/90⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2796/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,051 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 16. 9. 1989, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1990, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 400/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	52,00
	05	52,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	60,00
	05	60,00
	02	10,00
1003 00 10 000	06	70,00
	02	0
1003 00 90 000	04	60,00
	02	10,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	73,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	87,00
1101 00 00 120	01	87,00
1101 00 00 130	01	80,00
1101 00 00 150	01	77,00
1101 00 00 170	01	75,00
1101 00 00 180	01	71,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	87,00
1102 10 00 200	01	87,00
1102 10 00 300	01	87,00
1102 10 00 500	01	87,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	205,00
1103 11 10 200	01	194,00
1103 11 10 500	01	173,00
1103 11 10 900	01	163,00
1103 11 90 100	01	87,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,...
 - 02 altri paesi terzi,
 - 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
 - 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
 - 05 la zona II b),
 - 06 Ungheria e Polonia.
-

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(90/61/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore oltre il periodo transitorio è stato autorizzato, da ultimo, con la 89/150/CEE⁽²⁾;

considerando che gli Stati interessati hanno chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che la maggior parte dei settori disciplinati da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali sono ormai oggetto di accordi comunitari; che in tali

condizioni si deve autorizzare il mantenimento di tali disposizioni solamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che la presente autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando che, inoltre, le disposizioni dei trattati e degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali trattati e accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione né il trasferimento delle materie commerciali di questi accordi bilaterali negli accordi comunitari;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni dei trattati e degli accordi bilaterali in questione non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi trattati e accordi relativi a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo considerato, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1989, pag. 63.

hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o, se necessario, a denunciare detti trattati ed accordi;

considerando che i trattati e gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che, in tali condizioni, nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni fino al 31 dicembre 1991,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di

commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato possono, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e per quanto le loro disposizioni non siano in contrasto con le politiche comuni esistenti, essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1991.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Pais tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land Pais terceiro	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo
(1)	(2)	(3)	(4)
BELGIQUE/BELGIË	El Salvador	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	21. 3. 1906
	États-Unis / Verenigde Staten	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 2. 1961
	Éthiopie / Ethiopië	Traité / Verdrag	6. 9. 1906
	Honduras	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	25. 3. 1909
		Déclaration complémentaire / Aanvullende verklaring	30. 8. 1909
	Liberia	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1885
	Maroc / Marokko	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	4. 1. 1862
	Norvège / Noorwegen	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	27. 6. 1910
	République Dominicaine / Dominicaanse Republiek	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 8. 1884
Venezuela	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 3. 1884	
BENELUX	Paraguay	Accord de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartakkoord	13. 8. 1963
	Union soviétique / USSR	Traité de commerce / Handelsverdrag	14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia	Handelstraktat	9. 11. 1931
	Brasilien	Midlertidig aftale om mestbegunstigelsesklausul	30. 7. 1936
	Bulgarien	Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)	27. 7. / 5. 8. 1921
	Burma	Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul	29. 4. 1948 og 17. 4. 1950
	Chile	Handels- og søfartstraktat	4. 2. 1899
	Columbia	Handels- og søfartstraktat	21. 6. 1923
	Costa Rica	Handels- og søfartstraktat	26. 9. 1956
	Den Arabiske Republik Egypten	Midlertidig handelsaftale	7. 5. 1930
	Den Dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De Forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934	

(1)	(2)	(3)	(4)
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelses-klausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912
	Jugoslavien	Handelsdeklaration	17./30. 3. 1909
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860
	Paraguay	Handels- og søfartstraktat	3. 5. 1967
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937
		Noteveksling	9. 3. 1972
	Tjekkoslaviet	Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925
		Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929
	Tyrkiet	Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953
	Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885
Østrig	Handelstraktat	6. 4. 1928	
DEUTSCHLAND	Arabische Republik Ägypten	Handelsabkommen (ratificiert)	21. 4. 1951
	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	23. 12. 1957
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratificiert)	31. 10. 1952
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955
	Iran	Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag	17. 2. 1929
	Island	Vorläufiger Handels- und Schifffahrtsvertrag	19. 12. 1950
	Japan	Handels- und Schifffahrtsvertrag	20. 7. 1927
	Pakistan	Handelsabkommen (ratificiert)	4. 3. 1950
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratificiert)	30. 7. 1955
	Peru	Handelsabkommen (ratificiert)	20. 7. 1951
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, beståtigt und abgeändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952
	Türkei	Handelsvertrag	27. 5. 1930
	UdSSR	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratificiert)	25. 4. 1958
	Uruguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratificiert)	18. 4. 1953
	Vereinigte Staaten	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	29. 10. 1954
	ΕΛΛΑΔΑ	Βουλγαρία	Συνθήκη εμπορίου
Καμερούν		Εμπορική συμφωνία	29. 10. 1962
Κύπρος		Εμπορική συμφωνία	23. 8. 1962
Αίγυπτος		Προσωρινή εμπορική συμφωνία	10. 4. 1926
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής		Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	3. 8. 1951
Ινδία		Συμφωνία εμπορίου	14. 2. 1958
Ιράν		Σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας	9. 1. 1931
Ισραήλ		Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	22. 7. 1952
Ιαπωνία		Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	20. 5. 1899

(1)	(2)	(3)	(4)
ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)	Λίβανος	Προξενική σύμβαση ναυτιλίας, εμπορικών και αστικών δικαιωμάτων	6. 10. 1948
	Λιθύη	Εμπορική συμφωνία	16. 3. 1957
	Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία	17. 1. 1963
	Γιουγκοσλαβία	Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές	1. 10. 1960
		Εμπορική συμφωνία	17. 12. 1974
		Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας	2. 11. 1927
	Γκάνα	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νιγηρία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Σιέρα Λεόνε	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νέα Ζηλανδία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Τζαμάικα	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Τρινιτάντ και Τομπάγκο	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Σρι Λάνκα	Ανταλλαγή επιστολών	26. 11. 1926
ΕΕΣΔ	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	11. 6. 1929	
ESPAÑA	Andorra	Canje de Notas	13. 7. 1867
	Brasil	Canje de Notas que regula el intercambio comercial	16. 5. 1962
	Costa Rica	Convenio de cooperación económica	29. 8. 1972
	Ecuador	Convenio de cooperación económica	9. 5. 1974
	Guatemala	Convenio de cooperación económica	31. 10. 1972
	Honduras	Convenio de cooperación económica	17. 10. 1972
	Hungría	Acuerdo a largo plazo sobre intercambios comerciales, navegación, transporte y desarrollo de la cooperación económica, industrial y técnica	8. 4. 1976
	México	Acuerdo de cooperación económica y comercial	14. 10. 1977
	Panamá	Protocolo de cooperación económica	15. 6. 1964
	Perú	Acuerdo comercial	23. 5. 1953
	Uruguay	Tratado comercial sobre la concesión de la cláusula de nación más favorecida	24. 2. 1954
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Canada	Convention d'établissement et de navigation	12. 5. 1933
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	États-Unis	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	17. 7. 1919
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Liberia	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique	10. 8. 1955
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	République Dominicaine	Accord commercial (1)	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
	Protocole additionnel	30. 12. 1953	
Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950	
Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929	

(1) Reconstitution autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

(1)	(2)	(3)	(4)
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25/28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional Commercial Agreement of 25/28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
	Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations	8. 2. and 10. 4. 1930
	United States Vietnam	Treaty of friendship, commerce and navigation Exchange of notes in regard to commercial relations	21. 10. 1950 1. 12. 1964
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province di :	
		Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
		Orange	13. 7. 1907
	Argentina	Nota verbale	1. 5. 1948
		Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
	Bulgaria	Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
		Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione (*)	19. 12. 1950
	Cile	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Cuba	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
		Convenzione addizionale	26. 2. 1911
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
	Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
		Scambio di note	9. 2. 1955
	Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
		Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
	Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione	23. 12. 1874
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Romania	Protocollo doganale (*)	25. 11. 1950
	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
		Protocolli	28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note		29. 12. 1936	
Turchia	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928	
	Protocollo doganale (*)	28. 3. 1950	
URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948	
Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947	
Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861	
	Modus vivendi	29. 6. 1939	
Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937	
LUXEMBOURG	États-Unis	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962

(*) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

(1)	(2)	(3)	(4)	
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939	
	Arabische Republiek	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930	
	Egypte			
	Bolivia	Handelsverdrag	30. 5. 1929	
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937	
	Bulgarije	Notawisseling	1/9. 3. 1922	
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924	
	Colombia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829	
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957	
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956	
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule	30. 9. 1926	
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926	
	Haiti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926	
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924	
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928	
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912	
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939	
	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930	
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862	
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858	
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877	
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950	
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924	
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930	
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923	
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929	
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag	29. 1. 1934	
		Protocol	12. 6. 1953	
		Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
		Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884	
	Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935	
PORTUGAL	Bulgária	Acordo de comércio a longo prazo	11. 2. 1975	
	Checoslováquia	Acordo de comércio a longo prazo	1. 3. 1975	
	Cuba	Acordo de comércio a longo prazo	13. 9. 1976	
	União das Repúblicas Socialistas Soviéticas	Acordo de comércio	19. 12. 1974	
UEBL/BLEU	Afrique du Sud / Zuid-Afrika	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	13. 7. 1937	
	Albanie / Albanië	Échange de lettres / Briefwisseling	19. 2. 1929	
	Argentine / Argentinië	Accord provisoire / Voorlopig akkoord	16. 1. 1934	
	Bolivie / Bolivia	Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en handelsverdrag	18. 4. 1912	
		Avenant au traité / Aanvullend protocol	10. 12. 1963	
	Brésil / Brazilië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	14. 1. 1932	
	Bulgarie / Bulgarije	Échange de lettres / Briefwisseling	8. 2. 1926	
	Canada	Convention de commerce / Handelsovereenkomst	3. 7. 1924	
	Chili	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	27. 8. 1936	
	Colombie / Colombia	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829 / Briefwisseling van toepassing in de BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Nederland en Colombia van 1 mei 1829	19 et/en 22. 8. 1936	

(1)	(2)	(3)	(4)
UEBL/BLEU (suite/vervolg)	Équateur / Ecuador	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	5. 3. 1887
		Avenant au traité / Aanvullend protocol	19. 10. 1937
	Guatemala	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	7. 11. 1924
	Haïti	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	9. 7. 1936
	Hongrie / Hongarije	Échange de lettres / Briefwisseling	30. 9. 1924
	Iran	Convention de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartovereenkomst	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande / Nieuw-Zeeland	Accord commercial provisoire par échange de lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisseling	5. 12. 1933
	Pologne / Polen	Traité de commerce / Handelsverdrag	30. 12. 1922
	Roumanie / Roemenië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	28. 8. 1930
	Suisse / Zwitserland	Traité de commerce / Handelsverdrag	26. 8. 1929
	Tchécoslovaquie / Tsjechoslowakije	Traité de commerce / Handelsverdrag	28. 12. 1925
	Union soviétique / USSR	Convention commerciale provisoire / Voorlopige handels-overeenkomst	5. 9. 1935
	Uruguay	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	22. 2. 1937
	Viêt-nam / Viëtnam	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire / Briefwisseling betreffende de toepassing van de meestbegunstigingsclausule op tarifaïr gebied	16 et/en 20. 1. 1956
	Yémen / Jemen	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	7. 12. 1936
Yougoslavie / Joegoslavië	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	16. 12. 1926	
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentina	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty of certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
	Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913
	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920
	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848
	Morocco	Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908
		General treaty	9. 12. 1856
		Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
	Exchange of notes, concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957	

(1)	(2)	(3)	(4)
UNITED KINGDOM (cont'd)	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of letters	20. 12. 1951
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905
	Peru	Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
		Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
		Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
		Poland	Treaty of commerce and navigation
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930
	Soviet Union	Temporary Commercial Agreement	16. 2. 1934
	Switzerland	Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
		Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
		Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial Agreements in force	26. 4. 1924
		Turkey	Treaty of commerce and navigation
	United States	Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
		Convention of commerce	3. 7. 1815
		Convention	20. 10. 1818
		Convention of commerce	6. 8. 1827
	Venezuela	Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825
		Convention	29. 10. 1834
		Exchange of notes	3. 2. 1903
Yugoslavia	Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927	
	Agreement on trade and payments	27. 11. 1936	

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

che accorda la garanzia delle Comunità alla Banca europea per gli investimenti
contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia

(90/62/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che i popoli dell'Ungheria e della Polonia, in appresso denominati « due paesi », hanno strette relazioni storiche con i popoli della Comunità; che tali relazioni sono state rafforzate dai recenti accordi di commercio e cooperazione; che i due paesi stanno intraprendendo importanti riforme politiche e sociali;

considerando che i due paesi si sono impegnati in una riforma economica fondamentale;

considerando che tali riforme economiche contribuiranno notevolmente ad un deciso sviluppo di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra i due paesi e la Comunità; che dette più intense relazioni promuoveranno quindi un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità;

considerando che esiste un rilevante fabbisogno di investimenti di capitali nei due paesi; che detti investimenti richiedono un finanziamento esterno; che la Comunità e dodici altri paesi hanno convenuto di collaborare per apportare il loro aiuto ai due paesi; che la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « Banca », può dare in materia un importante contributo;

considerando che il Consiglio ha rivolto alla Banca, che lo ha accolto, l'invito ad erogare prestiti per progetti d'investimento di capitali nei due paesi, con le garanzie di cui alla presente decisione;

considerando che occorre che la Banca e la Commissione stabiliscano le condizioni alle quali deve essere prestata tale garanzia,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità garantisce pienamente la Banca europea per gli investimenti, qualora quest'ultima non dovesse ricevere i pagamenti dovuti per qualsiasi prestito concesso in Ungheria o in Polonia.

A tale scopo, la Banca e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali viene prestata la garanzia.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 9. 11. 1989, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 15 del 22. 1. 1990.